

ATTO N. DD 1221

DEL 24/03/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 36

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 159/2011 E S.M.I. PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ PRO.GE.S.T. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NELLA SOCIETÀ ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

Premesso che:

- la Città metropolitana di Torino, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Metropolitan di Torino con Deliberazione n. 9672/2019 del 18/09/2019, ha avviato in data 30/09/2019 sulla piattaforma telematica Net4market una richiesta di manifestazione di interesse, rivolta ai soggetti di cui all'art. 48, comma 3, lettera c, quinto periodo, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., per l'assegnazione in concessione d'uso, per la durata di 6 anni e a titolo gratuito per la destinazione ad attività di utilità sociale, del compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata ubicato in San Giusto Canavese;

- con Determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1178 del 08/04/2020, sono stati approvati gli esiti della suddetta procedura, dando atto che la migliore proposta tecnica è risultata quella presentata dalla società PRO.GE.S.T. S.C.S., con sede legale in Torino, corso Peschiera n. 222 (P. I.V.A./C.F. 03056830015);

- in data 15/03/2021 è stato stipulato il relativo contratto n. 827 di Rep.;

- in data 17/03/2022 con nota prot. n. 213/2022, l'operatore ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha comunicato che, con atto del Notaio Massimo Ghirlanda, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, Rep. n. 173.424 del 13/10/2021, è avvenuta la fusione per incorporazione della società PRO.GE.S.T. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE nella cooperativa ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Biella (TO), via Felice Piacenza n. 11 (C.F./ P. I.V.A. 01758780025);

Rilevato che, come disposto nell'atto notarile sopracitato Rep. n. 173.424 del 13/10/2021, a seguito della

fusione per incorporazione in oggetto, l'incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'incorporata;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della fusione per incorporazione sopra menzionata e del subentro del soggetto ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nella titolarità del rapporto in essere con la Città Metropolitana di Torino;

Dato, altresì, atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha avviato le verifiche relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve sussistere per tutta la durata della concessione;

- la concessione di cui all'oggetto è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto la medesima verrà risolta nel caso di riscontri negativi inerenti al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

- a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, che sottoscrive il presente provvedimento non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35 - bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscritti, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del T.U.E.L.;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'48, comma 3, lettera c, quinto periodo, del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società PRO.GE.S.T. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE nella società ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. con sede legale in Biella (TO), via Felice Piacenza n. 11, C.F./ P. I.V.A. 01758780025;
2. di prendere atto, senza opposizione, del subentro del soggetto ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nella titolarità del rapporto in essere con la Città Metropolitana di Torino;
3. di dare atto che la concessione in oggetto è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto la medesima verrà risolta nel caso di riscontri negativi inerenti al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/03/2022

**LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)**
Firmato digitalmente da Donata Rancati